

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La gestione della detrazione dell'Iva

di Laura Mazzola

OneDay Master

Base imponibile, aliquote, soggetti passivi, detrazione e dichiarazione

Scopri di più

Le **fatture relative ad acquisti effettuati nel 2024, ma ricevute nel 2025**, permettono la **detrazione dell'imposta solo nell'anno di ricevimento**, ossia **nell'anno 2025**.

Infatti, l'[articolo 19, D.P.R. 633/1972](#), nel disciplinare il **diritto alla detrazione dell'imposta**, lo subordina al verificarsi di un **doppio requisito sostanziale e formale**.

Nel dettaglio, l'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 1/E/2018](#), ha chiarito che il **diritto alla detrazione** può essere esercitato, al verificarsi della **duplice condizione**:

- **sostanziale**, ossia l'**esigibilità dell'imposta**, coincidente con l'**effettuazione dell'operazione** in base ai criteri di cui all'[articolo 6, D.P.R. 633/1972](#);
- **formale**, ossia il **possesso di una valida fattura**, redatta conformemente alle disposizioni di cui all'[articolo 21, D.P.R. 633/1972](#).

Inoltre, il comma 1, dell'[articolo 19, D.P.R. 633/1972](#), afferma che il **diritto alla detrazione** può essere esercitato, al più tardi, con la **dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto medesimo è sorto**, alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.

Con la modifica avvenuta all'[articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998](#), occorre rilevare i **termini connessi all'emissione della fattura elettronica**.

Infatti, tenendo conto che la **fattura potrebbe essere recapitata oltre il periodo** in cui l'imposta diventa esigibile, è concessa la **possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva** relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati **entro il 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, **fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente**.

Ne discende che l'Iva relativa alle operazioni effettuate nel **mese precedente**, ma con ricezione e registrazione della relativa fattura entro tale data, è ammessa nella liquidazione da effettuarsi **entro il 16 del mese successivo**.

In questo modo, quindi, è concesso al **soggetto cessionario**, o al soggetto committente, di poter computare l'Iva addebitatagli nelle **fatture ricevute nella liquidazione del periodo** in cui l'operazione si considera effettuata e, quindi, **l'imposta è divenuta esigibile**, ma solo a condizione che le fatture siano state recapitate e registrate **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

Nell'ipotesi, però, di **ricevimento delle fatture nell'anno successivo**, il **diritto alla detrazione dell'imposta** può essere **esercitato soltanto nell'anno in cui sono ricevute le fatture**.

L'identificazione della **data di ricezione delle fatture rappresenta**, pertanto, **un momento rilevante** ai fini dell'identificazione del momento a decorrere dal quale è possibile detrarre l'imposta.

Ne deriva che vale la regola secondo cui, per le **operazioni effettuate nel 2024**:

- se la **fattura è ricevuta entro il mese di dicembre 2024**, l'Iva è **detraibile nella liquidazione del mese di dicembre 2024 oppure, da ultimo, nell'ambito della dichiarazione Iva 2025 relativa all'anno 2024**;
- se la **fattura è ricevuta nel 2025**, l'Iva è **detraibile dalla liquidazione del mese di ricevimento oppure, da ultimo, nell'ambito della dichiarazione Iva 2026 relativa all'anno 2025**;

permanendo, dunque, il **divieto di applicazione del meccanismo di retro-detrazione** per le fatture datate dicembre 2024 ricevute i primi giorni del 2025.

Si riportano, di seguito, degli esempi, al fine di **individuare il momento di detrazione** delle fatture di acquisto a **cavallo dell'anno 2024**.

Data fattura	Ricezione fattura	Registrazione fattura	Detrazione Iva
29.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	16.1.2025 - Liquidazione Iva dicembre 2024
29.12.2024	31.12.2024	7.01.2025	30.4.2025 - Dichiarazione Iva annuale 2025
29.12.2024	31.12.2024		